

Provincia di Biella

Variante sostanziale a concessione d'acqua ad uso Potabile da sorgenti del torrente Ingagna in Comune di Donato, assentita al Gestore del servizio idrico integrato CORDAR S.p.A. Biella Servizi con D.D. n. 536 del 04 aprile 2024. PRAT. 19

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 536 del 04.04.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25 marzo 2022 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi, relativo alla derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi dell'art. 27, comma 1 e comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi (codice fiscale 01866890021), con sede in Biella - piazza Martiri della Libertà n° 13, la variante sostanziale con assegnazione di nuova durata della concessione in precedenza assentita con D.D. della Provincia di Biella 12 gennaio 2000 n° 3, per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 4,00 ed un volume massimo annuo di metri cubi 63.072, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 2,00 d'acqua pubblica sotterranea dal bacino tributario del torrente Ingagna, in località Riffreddo del Comune di Donato (BI), ad uso Potabile (fornitura d'acqua per consumo umano tramite rete d'acquedotto avente interesse pubblico – nella gestione del servizio idrico del Comune di Camburzano), mediante couso delle opere di presa dell'acqua afferenti anche ad altra concessione, ancora nei termini poiché in corso di rinnovo con atto separato e contestuale al presente, da riconoscere in capo alla Società S.I.I. S.p.A., con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino tributario del torrente Elvo, di cui il torrente Ingagna è affluente;

Di accordare la variante sostanziale con una nuova durata della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 1 - lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, a decorrere dal 1° gennaio 2016, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. della Provincia di Biella 12 gennaio 2000 n° 3 e fino al 05 giugno 2043, data di scadenza della concessione da accordare in capo alla società S.I.I. S.p.A. quale coutente delle opere di presa dell'acqua ubicate in Comune di Donato e ancora nei termini poiché in corso di rinnovo con atto separato e contestuale al presente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 25 marzo 2022 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.325 di Rep. del 25 marzo 2022

Art. 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno

di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dei canali, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di sistemazione, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI